

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1614

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SULLO, D'AREZZO, VALIANTE, LETTIERI, AMODIO**

*Presentata il 1° settembre 1964*

**Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita  
delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 21 agosto 1962 un terremoto, per fortuna funestato da rarissime vittime, colpiva due regioni assai depresse, il Sannio e l'Irpinia. Epperò, nonostante la circostanza della mancanza di gravi lutti, metteva a nudo la eccezionale povertà degli abitanti e lo stato di profonda miseria della regione.

Decine di migliaia di famiglie furono costrette ai baraccamenti nel duro inverno 1962-1963. E tutta l'Italia si commosse.

Si commosse sotto l'impressione di centinaia di inviati speciali di quotidiani e di settimanali a rotocalco, i quali descrivevano come la fatiscenza e la vetustà delle case erano state una delle cause più determinanti dei crolli, che soltanto alcuni minuti secondi di sisma bastarono a provocare. Si commosse favorendo manifestazioni di soccorso, nate da una parte all'altra della Penisola e culminanti nella catena di solidarietà della R.A.I.-TV e in altre private iniziative. Si commosse registrando l'opera pronta, talora non coordinata, della pubblica amministrazione e la vigile presenza di membri del Governo, estrinsecata nell'immediata visita nella zona del Presidente Fanfani, e successivamente del Ministro dei lavori pubblici, accorso in aereo dall'Egitto. Si commosse, infine, nell'indimenticabile giornata del 29 agosto 1962, quando la

visita del Presidente della Repubblica Antonio Segni volle essere come il simbolo e la garanzia della volontà ferma della Nazione di avviare a nuova più civile vita le genti colpite.

Allora, come oggi, i problemi erano due. In primo luogo, non si può dimenticare (e l'esempio di Ariano vale per tutti i comuni interessati) che Ariano Irpino, il centro più duramente toccato, nella sua storia ha registrato, nel giro di un millennio, oltre 20 fenomeni tellurici. Perciò, è dovere dei governanti, in un'epoca in cui la tecnica può prevenire, non limitarsi a ringraziare la Provvidenza perché ha risparmiato vittime umane, ma operare perché in futuro nuove manifestazioni telluriche non producano effetti tragici.

Ogni anno perduto nelle secche e nelle lentezze della ricostruzione può costituire in futuro rimorso per chi potrebbe accelerare i tempi.

In secondo luogo, è tempo di dare prova, a popolazioni che hanno conosciuto raramente una benefica attività dello Stato, che i tempi sono mutati, che le promesse non sono vuote, che i lavoratori sono in condizione di procedere speditamente per creare una nuova atmosfera nella quale inserirsi con pieno diritto.

Meditando su questo, a due anni di distanza, il 22 agosto 1964, gli amministratori si sono riuniti ad Ariano Irpino per il punto della situazione.

Il 22 agosto 1964 ad Ariano non c'erano clamori. Mancavano inviati speciali. Sembrava che quanti, ancora un anno fa, apparivano desiderosi di pungolare e di stimolare fossero ammutoliti. Eppure non tutto va bene, nonostante gli auspici.

Il bilancio della ricostruzione è risultato, ad una analisi appassionata eppure serena, ricco di luci e di ombre. Certo, un discreto lavoro si è fatto, e si può esprimere con cifre e con dati. Ma un anno fa, sotto la spinta del « via » del 1962, si prevedeva che il ritmo della ricostruzione sarebbe stato più veloce. Al primo periodo di entusiasmo è succeduto un periodo di sopore, rotto, di tanto in tanto, dalla ispezione di qualche funzionario centrale. La Cassa per il Mezzogiorno, dopo lodevoli interventi per l'edilizia rurale, si è dichiarata praticamente non più disponibile (a quel che pare, per mancanza di fondi) per le funzioni attribuite dalla legge.

Le speranze riposte nella GESCAL per una ricostruzione organica, che senza frantumare le unità ambientali dei vecchi centri rurali assicurasse una linea di sviluppo urbanistico apprezzabile sotto il profilo architettonico, sono risultate a lunga scadenza eccessive, a sentire le popolazioni almeno.

Il convegno degli amministratori democristiani di Ariano Irpino non ha mancato di autocritica ed ha attribuito anche responsabilità alla inveterata apatia di alcuni ceti ed al clima di fatalistica rassegnazione di alcuni dirigenti. Sono, tuttavia, emersi suggerimenti concreti: di natura amministrativa, e di carattere legislativo. Se dei primi si potrà discutere nella sede competente, per i secondi è parso opportuno presentare una proposta di legge, promotore della quale è, in veste di parlamentare, insieme con altri colleghi, lo stesso deputato che al momento del sisma ricoprì la carica di Ministro dei lavori pubblici.

La proposta di legge nasce così da valutazioni emerse dalla precedente applicazione delle due leggi del 1962 e del 1963, così dalla esigenza di dettare norme che tengano opportuno conto della nuova situazione congiunturale e che adeguino le provvidenze per zone terremotate ad altre provvidenze, nel frattempo anch'esse modificate dalle iniziali, per la ricostruzione delle zone disastrose del Vajont. Infatti, una prima valutazione (negativa) che

balza agli occhi è il basso limite di spesa ammissibile a contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari nel Sannio e nell'Irpinia. Originariamente, esso era di 3 milioni e mezzo: con la legge del 1963 fu elevato, in talune ipotesi, fino a 4 milioni e mezzo. Anche la prima legge per il Vajont poneva il limite massimo di 4 milioni e di 4 milioni e mezzo. Nel frattempo lo Stato ha emanato numerose disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, le quali hanno riconosciuto (se non stimolato) l'aumento dei prezzi delle opere pubbliche.

Il legislatore ha, già, provveduto a migliorare con legge successiva (del 31 maggio 1964, n. 457) le prime disposizioni per il Vajont (da 5 a 9 milioni), ma non ha provveduto ad adeguare le disposizioni che riguardano il Sannio e l'Irpinia. E questo è urgente.

Intanto, la GESCAL ha cominciato a bandire i concorsi per i primi alloggi costruiti: prezzi per vano: 1.040.000 lire. Non si riescono a trovare appartamenti costruiti dalla GESCAL che costino meno di 5 milioni. Di fronte alle nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, alle intervenute nuove norme per la ricostruzione delle zone colpite dal disastro del Vajont ed alla oculare dimostrazione del costo della ricostruzione da parte di un ente pubblico come la GESCAL, si pone la urgenza di elevare, per la ricostruzione delle zone terremotate, i criteri di finanziabilità al livello adottato per Longarone, per Erto e per Casso.

Il discorso sulla legge del Vajont del maggio 1964 richiama due inconvenienti concretamente verificati. Non si riescono a ricostruire edifici di interesse degli enti locali perché la legge prevede che questi debbano contribuire con l'80 per cento della cifra globale, ricorrendo per il 20 per cento al mutuo. Il criterio che ispirò le prime norme sulle zone terremotate è correttissimo, in quanto si voleva evitare che gli enti locali, per il fatto che tutto fosse a carico dello Stato, facessero la corsa alle richieste senza guardarle. Il congegno dei mutui, per la povertà della finanza locale e per le difficoltà fraposte dagli organismi di Stato destinati a concederli, non ha funzionato. È opportuno che, sia pure entro limiti globali annui di spesa determinati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, la ricostruzione delle opere che interessano gli enti locali avvenga a totale carico dello Stato, con una formula che, ripeta, pressoc-

ché testualmente, le disposizioni del maggio 1964 per il Vajont.

Argomento scottante è il finanziamento dei piani di zona per le aree edificabili.

La legge dell'ottobre 1962 era innovatrice e moderna: veniva incontro largamente ad una visione urbanistica organica. Punto debole: il possesso da parte dei Comuni di disponibilità finanziarie come volano per l'attività urbanistica. Si tentò di correggere le prime disposizioni con la legge del novembre 1963, nella quale si prevede l'intervento dell'INFIR per mutui a favore dei Comuni nell'attuazione dei piani di zona; anche questo sistema purtroppo si è rivelato poco produttivo per il palleggiamento di responsabilità burocratiche tra ente e Comuni. È giocoforza abbandonarlo per chiedere l'intervento diretto dello Stato nei finanziamenti dei piani di zona e dei piani di ricostruzione in sostituzione dei Comuni, con l'assegnazione gratuita di aree ai Comuni medesimi.

Non rientra nello scopo della proposta di legge affrontare due temi che non hanno bisogno di nuove disposizioni legislative: la attività della GESCAL per i comparti edificatori, e la prosecuzione della esperienza della Cassa per il Mezzogiorno per l'edilizia rurale.

La proposta di legge vuole, anzi, a mezzo di un articolo specifico che prevede la costituzione presso il Provveditorato alle Opere pubbliche di Napoli di uno speciale ufficio

della Cassa per il Mezzogiorno, confermare l'opportunità che la Cassa operi nella zona, non solo per la ricostruzione degli edifici rurali distrutti, ma anche per la nascita di una nuova edilizia rurale antisismica che garantisca le popolazioni rurali dai pericoli futuri.

La proposta di legge comprende, infine, disposizioni particolari, come ad esempio, quelle relative alle spese per la demolizione ed allo sgombrò dei materiali nelle zone dove non è lecito edificare nonché ai termini di ultimazione delle riparazioni o delle ricostruzioni, ed alle modalità di applicazione delle nuove norme.

Onorevoli colleghi! Chiunque visiti zone italiane colpite da terremoti da Messina in avanti deve constatare, con umiliazione, che esistono ancora baracche! Di ciò diamo colpa, a coloro che ci hanno preceduto nel legiferare e nell'amministrare il Paese. Cerchiamo, però, noi di operare meglio!

I presentatori della proposta di legge non si propongono soltanto di offrire un utile strumento per emendare la legislazione predisposta nel 1962 e nel 1963 per il Sannio e l'Irpinia, desiderosi di ogni emendamento migliorativo che nasca in discussione parlamentare. Vorrebbero spingere l'opinione pubblica a non dimenticare presto l'attenzione che ebbe, e la simpatia che nutrì, per le poverissime popolazioni sannite ed irpine nel non dimenticato agosto 1962. Perciò, confidano nella rapida approvazione della proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi 4 commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

### ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così sostituito:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di co-

municazione dell'approvazione della perizia il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del 10 per cento ».

ART. 3.

All'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa per la demolizione e lo sgombrò dei materiali sulle aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato ».

ART. 4.

All'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« È fatta salva la facoltà del proprietario del fabbricato posto in località rurale, distrutto o danneggiato dal terremoto, di effettuare la ricostruzione nel centro abitato con diritto al contributo di cui ai precedenti articoli 3 e 6 ».

ART. 5.

L'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle province e dei comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

ART. 6.

Per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è istituito uno speciale ufficio della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

ART. 7.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei Piani di zona e nei Piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei Piani di cui al comma precedente ».

ART. 8.

L'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa ai fabbricati riparati, limitatamente ad un periodo di 15 anni.

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357.

ART. 10.

Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di quattro mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.